

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

La Corte d'Appello di Firenze, riunita in camera di consiglio nei procedimenti per ricusazione riuniti di cui ai nn. 31 e 42/2014, in persona dei Magistrati:

Dr. Fabio Massimo Drago

Dr.ssa Maria Cannizzaro

Dr.ssa Silvia Martuscelli

Presidente

Consigliere rel.

Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rodolfo Luigi Fiesoli, imputato nel procedimento penale n. 1619/11 R.G.N.R e n. 5616/13 r.g., pendente davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Firenze in composizione collegiale, proponeva, con riferimento alle udienze del 6 giugno 2014 e 30 giugno 2014, due dichiarazioni di ricusazione depositate, rispettivamente, in data 9 giugno 2014 e 2 luglio 2014 (entrambe nelle cancellerie della Corte e del Tribunale), nei confronti del presidente del collegio giudicante, dott. Marco Bouchard, riunite e trattate congiuntamente per ragioni di connessione in data 18/7/14, a seguito di rinvio dell' udienza camerale del 9 luglio 2014 fissata per la prima dichiarazione di ricusazione. Nel corso dell'udienza il ricusante, tramite il proprio difensore, procedeva ad illustrazione orale delle deduzioni a sostegno dell'istanza; veniva quindi ammesso l'ascolto della riproduzione fonica di stralci delle udienze interessate dalla ricusazione, quindi le parti formulavano specifiche conclusioni sinteticamente enunciate in verbale: il P.G. si riportava alle conclusioni scritte chiedendo il rigetto delle istanze, analoghe richieste di reiezione provenivano dalle difese delle parti civili talune delle quali sviluppavano proprie deduzioni, mentre le difese dei compiutati, tranne una dichiaratasi remissiva, si associavano con ulteriori argomentazioni, alle conclusioni del ricusante.

E' opportuno subito premettere ai fini della migliore comprensione del tema del decidere e della valutazione dei fatti, quanto sottolineato dal difensore in apertura della prima dichiarazione di ricusazione, e cioè che il procedimento penale nell'ambito del quale si sarebbero verificati i comportamenti denunciati ha per oggetto, fra le altre, l'imputazione a carico dell'odierno ricusante, in concorso con altre venti persone, tra cui tale Francesco Bacci, del delitto di maltrattamenti di cui all'articolo 572 c.p. nonché del delitto di violenza sessuale previsto dagli artt. 609 bis e segg. commessi nell'ambito della cooperativa agricola residenziale denominata "Il Forteto". Inoltre che



il ricusante, nel dare conto delle ragioni dell'iniziativa in esame, specificava ancora che i maltrattamenti sarebbero consistiti fra l'altro nelle condotte descritte ai punti 49 del capo V dell'imputazione, tra cui la "..denigrazione costante della famiglia d'origine e nell'ostacolare ogni relazione con genitori e parenti." e ancora nella "pratica ossessiva dei c.d. 'chiarimenti' cui venivano sottoposte le pp.00, consistenti in discussioni protratte anche per ore e condotte dagli indagati separatamente con le pp.oo., nelle quali si obbligavano queste ultime ad ammettere e confessare a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, suggerite inesistenti fantasie sessuali verso terzi anche nei confronti dei genitori e dei parenti, violenze ed abusi subiti dai propri genitori ed infrazioni-vere o presunte-delle regole della comunità; discussioni che, in assenza di ammissione e confessione o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le decisioni e gli indirizzi di pensiero o di condotta della comunità, sfociavano in percosse, costrizioni a stare chiusi in una stanza o immobili in piedi e nell'andare a letto senza cena, disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati anche con pesanti ingiurie (puttana, troia, maiale/a, stupido/a, cretino/a, idiota, grullo/a, bucaiolo/a) e denigrazione della persona in presenza di tutti, in occasione delle riunioni per i pasti alla mensa o delle riunioni serali.".

Ciò premesso, si procede all'esame, partitamente, delle dichiarazioni di ricusazione in oggetto.

Ricusazione del 6/6/14

La dichiarazione di ricusazione è stata depositata nella cancelleria della Corte in data 9/6/14, per fatti accaduti all'udienza del 6/6/14, con riserva di formalizzazione, verbalizzata alla stessa udienza, conclusasi assertivamente in orario di chiusura al pubblico delle cancellerie.

Premetteva il ricusante che precedentemente all'episodio oggetto della ricusazione, era stata evocata e descritta quale abituale, dai testi a carico Paolo Zahami e Samuele Grassi, nell'ambito dei cosiddetti "chiarimenti", di cui al capo di imputazione, un'espressione attribuita al Fiesoli secondo la quale almeno fino ad una certa età non si sa se "si fa chicchirichì o coccodè", nel senso che non emergerebbe un preciso orientamento sessuale.

La causa di ricusazione sarebbe sorta durante l'udienza del 6 giugno 2014, nel corso della quale si sarebbero registrate per ben due volte indebite anticipazioni di valutazioni di merito da parte del presidente del collegio giudicante, Dott. Marco Bouchard, valutabili ai sensi dell'articolo 37, comma 1 lett. B) c.p.p. e illustrate in memoria come segue:

- a) nel corso dell'esame del coimputato Bacci il presidente del collegio, all'affermazione dell'imputato che negava di aver assunto mai iniziative dirette ad impedire che il teste sociali avesse una relazione sentimentale con tale Experimentale, contestava all'imputato: "Quindi Grant ha detto un' enorme bugia quando dice che lei e il Fiesoli gli spiegate, come dire, uno dei pilastri della vita e cioè che a 15 anni uno non sa ancora se è chicchirichì o coccodè, e io non credo che questo se lo sia inventato, dopo di che l'avrebbero anche preso a scapaccioni e a schiaffi. Tutto questo è una bugia, è un'invenzione...";
- b) analoga anticipazione di giudizio collegata al thema decidendum incluso nell'accusa di maltrattamenti, circa la forzata recisione dei rapporti con le famiglie d'origine, si ravviserebbe in altra parte dell'esame dell'imputato Bacci, condotto dal presidente. Anche in questo caso il



presidente, alla negazione dell'imputato che sostiene trattarsi di accuse inveritiere forse determinate dai legami amicali intercorrenti fra il teste Grande e la parte civile costituita la avrebbe dovuto deporre il falso e inventarsi delle circostanze accusatorie, formulando le seguenti frasi: "No, ma forse non ci siamo capiti. Uno che non ha più rapporti con la sua famiglia, è un ragazzo disperato l'abbiamo visto tutti quanti, non si è mica costituito parte civile, non ha chiesto soldi a nessuno, per quale ragione si deve inventare queste cose?".

In entrambi i casi, secondo il ricusante, vengono manifestati, senza necessità procedimentale, convincimenti che dovrebbero essere riservati alla pronuncia conclusiva in quanto attinenti a valintazioni affermative circa la credibilità del teste Ganta in relazione a fatti connessi alle imputazioni.

Si tratterebbe quindi di anticipazioni di merito non necessarie alla conduzione del dibattimento che, costituendo illegittima anticipazione di giudizio, rientrerebbero in ipotesi che legittimerebbero la ricusazione secondo la previsione dell'articolo 37, comma 1 lett. b) c.p.p., come ritenuto dalla Corte di legittimità, con riferimento a Cass. SS.UU. 27/9/2005, n. 41263.

Con memoria in data 11 giugno 2014, il ricusante elencava ed illustrava inoltre una serie di altri episodi già verificatisi in precedenti udienze nell'ambito del medesimo dibattimento e che, non percepiti al momento come espressioni attinenti alla compromissione dell'imparzialità del presidente, alla luce tuttavia dei successivi accadimenti integrerebbero un qualificante sostegno alla dichiarazione di ricusazione. Ed in particolare:

- 1) udienza 6 giugno 2014. Nel corso di domande rivolte all'imputato Bacci circa episodi di aggressione fisica che sarebbero stati perpetrati dal Fiesoli e da altri imputati all'interno della mensa del Forteto ai danni di tale comprendere se un altro teste persona offesa, tale Fiesoli, fosse presente, il presidente avrebbe impedito all'imputato Bacci di spiegare i motivi per i quali egli ricordava perfettamente com'era vestito il Fiorenza, pur non essendo stato presente all'episodio;
- 2) all'avvocato Giovanni Marchese, difensore di una delle parti civili, era stato consentito di utilizzare, per formulare domande al Bacci, atti processuali provenienti dal cosiddetto primo processo Forteto, operazione non consentita all'udienza 14 febbraio 2004 al suo difensore, avvocato Lucia Minimi;
- 3) all'udienza 13 maggio 2014, sentito il teste a carico Aversa, parte offesa di presunta violenza sessuale, l'avvocato Simonetta Perrone Compagni, difensore di due coimputati, chiedeva al teste come si conciliassero tali dichiarazioni accusatorie con affermazioni di segno opposto rilasciate dal teste nell'anno 2010 nel corso della giornata nazionale antipedofilia con riferimento al comportamento mantenuto dai responsabili della comunità il Forteto. In tale occasione, avendo il difensore avanzato richiesta di acquisizione della registrazione audiovisiva dell'evento, il tribunale nel respingere la richiesta motivava qualificando come "non solo superfluo, ma anche fuorviante il raffronto tra le dichiarazioni del teste rese nel processo e quelle funzionali a messaggi mediatici, neppure governati dallo stesso teste". Sottolineava il ricusante la pregiudizialità insita nell'espressione "fuorviante" intesa nella letterale accezione di allontanamento dal vero;

- 4) udienza 6 maggio 2014. Uno dei difensori, avvocato Polena, interrogava il teste parte offesa agosto 2013, la precedente versione dei fatti. L'avvocato Polena interrogava il teste sulla circostanza, al momento non nota, della partecipazione del Ceccherini nella primavera del 2013 alle elezioni del consiglio di amministrazione della cooperativa il Forteto, in esito alle quali egli, non eletto, si era dimesso dalla cooperativa. Il presidente contestava al difensore l'utilità delle domande sul punto, ribattendo alla fine, alle spiegazioni offerte dal difensore, che ribadiva trattarsi di circostanze utili per valutare la credibilità del teste e capire la dinamica e il contesto di determinate dichiarazioni, con le espressioni: "Ma una dinamica così piana, così evidente, così solare... Cioè non...";
- 5) Edienza 16 aprile 2014. Il teste Ceccherini, interrogato sulle ragioni per le quali gli imputati non avevano frapposto opposizione alla sua frequentazione con la madre naturale, svolgeva una serie di considerazioni consistenti in interpretazioni e supposizioni personali, suscitando l'opposizione della difesa alla quale il presidente ribatteva: "Avvocato, senta, tutto questo processo ruota intorno ai sentimenti delle persone. Non stiamo parlando di denaro. Allora in questo...."; alla replica del difensore: "mi perdoni presidente...", il presidente rispondeva: " e mi interrompe anche! E mi interrompe anche! Allora, in questo momento lui sta dando una spiegazione relativa a un rapporto capitale della sua esistenza che ha visto cancellato in una certa data e che riprende nel 2000. Lui fa un'ipotesi che riguarda la vita complessiva al Forteto. Allora se lui esprime un suo sentimento nei confronti delle condotte del Forteto per me queste sono percezioni che meritano di essere segnalate e verbalizzate, va bene?" Anche in questo caso il presidente non avrebbe usato il modo condizionale e avrebbe consentito che oggetto della prova testimoniale fossero i sentimenti e le percezioni dei testimoni;
- 6) udienza 14 aprile 2014. Per decisione del tribunale le persone offese sono state messe in contatto con gli operatori della cosiddetta rete Dafne, incaricata di vagliare la possibilità di adozione in udienza di misure di protezione psicologica delle persone offese dal reato nonché i cosiddetti rischi di vittimizzazione secondaria. È stato così consentito, a coloro che ne hanno fatto richiesta, di deporre con l'assistenza di persona di fiducia. In tale contesto, stigmatizzava il dichiarante, che era stato concesso alla parte offesa, Nationale di deporre letteralmente, mano nella mano, con altro teste parte offesa, and parte offesa, già sentito in precedenza, consentendosi così il contatto fisico nel corso della deposizione fra due testimoni dello stesso procedimento.
- 7) udienza 2 aprile 2014. L'avvocato Polena controesamina il teste a carico, Game, incalzandolo su una circostanza precisa, secondo la quale la nonna aveva richiesto l'intensificazione della sua frequentazione del Forteto su consiglio di una assistente sociale, nonostante egli non fosse contento per il trattamento che riceveva. L'avvocato chiedeva al teste spiegazioni sul perché egli non si fosse opposto, confidando alla nonna di trovarsi male. Dopo l'opposizione del pubblico ministero tesa a spiegare che il teste si era già espresso sul punto, il presidente si sarebbe lasciato andare a questa affermazione: "Si vediamo... Lasciamolo rispondere e vediamo se cade nel tranello..."; e alle proteste del difensore avrebbe replicato: "E' una battuta, su o mamma mia!", battute che tuttavia secondo il ricusante non erano mai state riservate al pubblico ministero o ai patroni di parte civile.
- 8) Infine rilevava il dichiarante l'asimmetria nel trattamento riservato all'ammissione dei mezzi di prova testimoniale fra le parti posto che in esito all'ordinanza ammissiva il pubblico ministero

avrebbe potuto ascoltare il 71% dei testi indicati nella sua lista, mentre le difese solo il 17%, con esclusione di intere categorie di testimoni.

Sulla ricusazione come sopra riferita in sintesi il Procuratore Generale ha espresso parere scritto trasmesso in data 8/7/2014, deducendo in primo luogo l' inammissibilità della dichiarazione in quanto non proposta entro il termine dell'udienza ai sensi dell'articolo 38 c.p.p., senza che la decadenza si potesse ritenere sanata dalla "riserva" di ricusazione, atto irrilevante e formulato da soggetto privo di procura speciale. Nel merito ha rilevato che le osservazioni del presidente eranc finalizzate a ottenere delle risposte sulla veridicità o meno dell'affermazione del Grassi e sulla loro plausibilità, funzionalmente rientranti nella prassi dell'esame dell'imputato. Nello specifico, quanto alla prima delle espressioni in contestazione, risulterebbe ancora evidente che il presidente, con l'inciso "E io non credo che questo se lo sia inventato", aveva inteso riferirsi esclusivamente all'espressione colorita utilizzata dal teste "chicchirichi o coccodè", e non già all'intero contenuto della deposizione. Quanto alle ulteriori doglianze, il richiamo al fatto che il Grassi fosse descritto come "Un ragazzo disperato" si appunterebbe su una circostanza più o meno certa, ma di scarsa incidenza ai fini della valutazione di credibilità. In definitiva non vi sarebbe alcuna correlazione fra le espressioni adottate dal presidente e l'anticipazione del giudizio di attendibilità del teste Grassi

Ricusazione del 9/7/14

Con successivo atto, depositato in data 2/7/14, Fiesoli Rodolfo presentava nuova dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'art. 37, 1° comma lett. b) c.p.p., in relazione a nuove, indebite e anticipate manifestazioni di convincimento espresse dal presidente nel corso della successiva udienza 30 giugno 2014, conclusasi, a suo dire, anch'essa in orario successivo alla chiusura al pubblico delle cancellerie, circostanza impeditiva dell'immediata presentazione dell'istanza.

Premetteva il dichiarante che nel capo V dell'imputazione, nell'ambito delle condotte di maltrattamento, ne erano incluse talune consistenti "nell'attuazione e nell'osservanza delle rigide regole di vita e di comportamento create o imposte nella comunità" tra cui il divieto di rapporti eterosessuali e la "rigorosa separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi o uniti in matrimonio".

Nella predetta udienza il Presidente, nell'esaminare l'imputata Temporti, che ribadiva di aver optato per propria autonoma e personale scelta per la sospensione dei rapporti sessuali con il marito, le contestava le contrarie affermazioni rese sul punto da altra imputata, tale Generale secondo la quale invece l'attrazione sessuale era considerata al Forteto una debolezza e le persone venivano invitate al superamento della sessualità, come era avvenuto per lei, adottando le seguenti espressioni: "Ha visto come l'hanno deciso invece per.... per la Benerale e suo marito l'hanno deciso altri che non si doveva fare, eh", commentando ulteriormente: "Ma che posto è mai quello dove si impone la rinuncia alla sessualità, me lo spieghi".

Nel prosieguo, ribadendo l'imputata che l'astensione era frutto di scelte proprie come riteneva essere stato per altri coimputati, il presidente, riferendosi ad Argundado, ribadiva: "Ha rinunciato per due lunghi periodi a parlare con i suoi. Non perché lo ha scelto lei, come la Vantata, perché gliel'ha detto qualcun altro"; proseguendo, dopo battuta interlocutoria dell'imputata, col dire: "che sia stata la Vantata o il Fiesoli. Eh?. È stato qualcun altro a imporgli, eh, l'assenza di rapporti". Successivamente, riferendosi ancora alla situazione di Game

Marie il Presidente osservava: "Non si sono parlati per 18 anni, lei l'ha visto questo no?"; e alle obiezioni dell'imputata Tambi che ricordava come invece la Gianna e il marito fossero considerati una coppia solida e stabile nell'ambito del Forteto, proseguiva affermando: "Va beh, ma anche questo è straordinario, che il diretto interessato dice 'Io non c'ho parlato per 18 anni con mio marito' e una delle migliori amiche dice "Io non l'ho visto". Chiudendo infine, alla rinnovata negatoria dell'imputata, con una battuta: "Ma guarda un po'!".

Si sarebbe così anticipata in senso affermativo la valutazione, da riservarsi alla motivazione della sentenza, circa due fatti costituenti parte integrante dell'imputazione: il divieto di intrattenere rapporti eterosessuali e la separazione fra uomini e donne anche se uniti dal vincolo matrimoniale. Il presidente si sarebbe in sostanza espresso in termini non dubitativi, bensì assertivi, talora ironici, dando per scontato ciò che dovrebbe rappresentare invece l'esito dell'accertamento dell'istruttoria dibattimentale.

Anche con riferimento a questa seconda istanza il Procuratore Generale ha trasmesso in data 17/7/2014 parere scritto, cui si è riportato in sede di illustrazione orale, rinnovando le conclusioni in punto di inammissibilità e chiedendo nel merito il rigetto della ricusazione poiché le affermazioni sopra riportate non esprimerebbero alcuna presa di posizione del presidente fra le diverse dichiarazioni rese in udienza, risolvendosi piuttosto nella formulazione di contestazioni tratte da precedenti esiti istruttori, rivolte alla persona sottoposta all'esame.

Ciò premesso, a scioglimento della riserva espressa in udienza, questa Corte osserva quanto segue:

A) In punto di ammissibilità delle istanze. In entrambi i casi la dichiarazione di ricusazione, pur sorta in udienza, è stata presentata in cancelleria con dichiarazione scritta entro il termine dei tre giorni previsto dall'articolo 38 cpp in applicazione del comma 3 anziché essere proposta prima del termine dell'udienza, ai sensi dell'ultima parte del comma 2, in quanto l'udienza si era conclusa solo nel pomeriggio in orario di chiusura al pubblico delle cancellerie. Ritiene la Corte che la soluzione adottata debba considerarsi legittima con conseguente ammissibilità dell'istanza, in base alla lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 38 c.p.p. suggerita anche dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 36624 del 26.05.2009 -che condivide- e secondo la quale "In tema di ricusazione del giudice, la previsione di cui all'art. 38, comma secondo, ult. parte, cod. proc. pen. per la quale se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima della conclusione della stessa- deve essere intesa, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, come condizionata alla obiettiva possibilità di osservarla. Ne consegue che qualora la predetta dichiarazione debba essere presentata presso la cancelleria del giudice competente, avente sede in luogo diverso, da quello in cui si svolge l'udienza davanti al giudice ricusato, il termine da applicare è quello di tre giorni, indicato dall'art. 38, comma secondo, prima parte, cod. proc. pen., in virtù del principio di ragionevolezza, ex at. 3 Cost.e del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., che sarebbe gravemente pregiudicato se il difensore - o l'imputato personalmente - fosse costretto ad abbandonare l'udienza per attivare la ricusazione nel rispetto del termine di cui all'art. 38 co 2 c.p.p. ultima parte".

Si tratta all'evidenza di situazione del tutto sovrapponibile a quella del caso di specie, di talché anche la chiusura al pubblico delle cancellerie rappresenta oggettivo impedimento al rispetto del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 38. Né d'altra parte può sostenersi che quando



la causa di ricusazione si manifesti in udienza si debba aver riguardo all'orario in cui la causa stessa è sorta, sia perché che la chiara dizione dell'art. 38 2° comma fa coincidere il limite temporale con "il termine dell'udienza", sia perché, tenuto conto delle formalità da compiersi a pena di inammissibilità, l'interpretazione avrebbe effetti sostanzialmente abrogativi del diritto.

In presenza dell'accertata impossibilità di rispetto del termine suddetto (in entrambi i casi è accertato in base agli atti che l'udienza si è conclusa a pomeriggio inoltrato mentre la chiusura al pubblico in orario pomeridiano delle cancellerie della Corte d'Appello di Firenze è fatto ben noto a questo Collegio e conosciuto e conoscibile da tutti gli utenti), la tempestività della presentazione nel termine ordinario del comma 3 dell'art. 38, e dunque la ammissibilità della dichiarazione, non possono essere condizionate, ad avviso di questa Corte, ad ulteriori adempimenti, quale la riserva di presentazione della dichiarazione di ricusazione entro il termine dell'udienza, orientamento che, pur sostenuto da una pronuncia di legittimità (Cass. sez 2° n. 46310 del 23/11/2011), non è condiviso da questo giudice, trattandosi di onere non espressamente previsto dal legislatore che comporterebbe un'ingiustificata restrizione all'esercizio del diritto della parte.

Per tale ragione non sono condivisibili le conclusioni in punto di inammissibilità espresse dal Procuratore generale, secondo il quale la riserva, che pure nel caso di specie era stata formulata in udienza, sarebbe priva di efficacia perché espressa da soggetto privo di procura speciale quale era, effettivamente, il sostituto di uno dei difensori di fiducia che, pur in presenza del codifensore fiduciario, ma in assenza del sostituito, nella contumacia dell'imputato, l'aveva formulata in udienza.

La ritenuta superfluità del preannuncio in udienza dell'istanza di ricusazione, rende infatti irrilevante ogni valutazione circa la qualità e i limiti di potere del sostituto processuale che aveva formulato la riserva in udienza.

Entrambe le istanze di ricusazione, presentate entro i tre giorni feriali dalle rispettive udienze, vanno pertanto considerate tempestive ed ammissibili. A diverse conclusioni si deve pervenire con riferimento alla memoria allegata alla ricusazione del 9 giugno 2014 e depositata il successivo 11 giugno, recante doglianze per eventi verificatisi nel corso di udienze dibattimentali risalenti a date notevolmente anteriori alla decorrenza del termine di decadenza di tre giorni. Conseguentemente i singoli profili di doglianza non potranno essere oggetto di esame sotto lo specifico profilo di motivi di ricusazione, potendo, semmai, come del resto prospettato dalla parte, fornire argomenti o spunti interpretativi per la valutazione dei fatti oggetto di ricusazione nel quadro delle acquisizioni processuali ammissibili ex art. 127 c.p.p..

B) Nel merito la Corte rileva che in entrambi i casi le istanze di ricusazione sono articolate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b) c.p.p., sul presupposto che il presidente del collegio giudicante abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

Occorre dunque vagliare il contenuto delle espressioni oggetto delle dichiarazioni di ricusazione alla luce della previsione normativa sopra citata.

A tal fine occorre ricordare come, nella materia, l'approdo interpretativo allo stato più autorevole sia quello espresso dalla ben nota sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 15 novembre 2005 n. 41263. La Corte con la pronuncia citata è definitivamente intervenuta per sanare il contrasto giurisprudenziale formatosi tra un primo orientamento meno recente, che interpretava l'avverbio "indebitamente" escludendo ogni rilevanza a manifestazioni compiute



all'interno dello stesso processo, ed altro diverso indirizzo che accordava rilievo anche a manifestazioni espresse nella stessa sede processuale mediante anticipazioni di convincimento rispetto al completamento dell'istruzione probatoria e prima della fase deliberativa della decisione.

Accreditando la seconda interpretazione, la Corte ha elaborato il seguente principio di diritto cui si è richiamato anche il ricusante: "Costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, prevista come causa di ricusazione dell'articolo 37, comma uno, lettera b) cpp, l'anticipazione di valutazione sul merito della res iudicanda ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalla sequenza procedimentale prevista dalla legge o allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti."

Alla stregua della citata interpretazione, alla quale questa Corte intende uniformarsi, deve dunque ritenersi che, ai fini della sussistenza di una manifestazione indebita di convincimento, devono ricorrere in via generale le seguenti condizioni:

- 1) l'anticipazione afferisca a valutazioni di merito sul thema decidendum "Identificato dalla duplice identità sia dell'accusato che dell'accusa". E' dunque rilevante la manifestazione di giudizio ove incentrata sui fatti oggetto dell'imputazione nel senso evidentemente di presupporli come già accertati o per contro insussistenti, o sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato;
- 2) le esternazioni endoprocessuali non siano riconducibili a scansioni processuali normativamente previste e ai correlati limiti funzionali nonché allo scopo dell'atto ed invadano inoltre lo spazio delle valutazioni conclusive di merito, anticipandole.

Le successive pronunce di legittimità, pur emesse in ambiti casistici lontani dalla presente fattispecie concreta, si rifanno al principio ermeneutico delle Sezioni unite mostrando tuttavia di ripudiare approcci formalistici legati a suggestioni di carattere lessicale (V., per tutte Cass. Pen. Sez. II, 23.03.2007, n. 19648 e Cass. Sez. I, del 13-05-2009 n. 26734).

Alla luce dei principi di cui sopra può ora valutarsi nel merito l'oggetto specifico delle dichiarazioni di ricusazione in esame per stabilire se le espressioni menzionate siano manifestazione di pre-giudizio nel senso sopra illustrato e se le scansioni e gli adempimenti processuali in cui si sono riversate, funzionalmente non le autorizzino o ne consentano la tolleranza.

In entrambe le denunciate ipotesi di ricusazione giova sottolineare che l'occasione processuale nella quale si sarebbero manifestate, coincidendo con l'esame di due dei coimputati dell'odierno dichiarante (Fiesoli), interviene nella fase dibattimentale intermedia, destinata dal codice all'esame degli imputati, collocata tra la fine dell'escussione dei testi a carico e l'inizio dell'assunzione dei testi a difesa, e viene individuata in contestazioni effettuate nel corso dell'esame d'ufficio del presidente, rivolte agli imputati e tratte, nel primo caso, dalle dichiarazioni rese da uno dei testi d'accusa, Gantalia, nell'altro, da dichiarazioni di altri coimputati il cui esame era stato già precedentemente assunto.

Le lamentate anticipazioni di giudizio non afferiscono dunque al contenuto di uno specifico provvedimento assunto dal tribunale, ma piuttosto al dipanarsi di una fase dell'istruzione



dibattimentale, l'esame dell'imputato, a natura dispositiva ed eventuale con funzione prevalentemente difensiva, e più in particolare, ad una fase in cui il presidente, dopo l'esame delle parti, rivolgeva d'ufficio delle domande all'imputato valendosi dei poteri previsti dall'art. 506 c.p.p.. Ciò che diventa più evidente dalla lettura dei verbali e soprattutto dall'ascolto delle registrazioni delle udienze, dalle quali si evince come il presidente incalzi gli imputati con domande stringenti, formulando premesse tratte dagli esiti di precedenti acquisizioni istruttorie, senza obiettiva necessità funzionale rispetto all'atto d'assumere rispetto alla quale le contestazioni, tratte da precedenti esiti istruttori, assumono un ruolo rappresentativo, lontano da ogni (lecito) obiettivo di composizione dell'eventuale contrasto con precedenti acquisizioni probatorie.

Può già escludersi, dunque, che nella conduzione dell'esame officioso dell'imputato sia sorta la necessità "funzionale" di anticipazioni valutative incidentali concernenti il merito dei fatti contestati.

Si tratta ora di valutare se effettivamente con le espressioni adottate si sia realizzata in concreto la denunciata anticipazione di convincimento.

E' da premettere che dalla lettura di entrambe le dichiarazioni di ricusazione, delle trascrizioni dei verbali d'udienza e soprattutto dall'audizione delle registrazioni, emerge che la conduzione e la direzione dell'udienza da parte del presidente sono connotate dal ricorso ad uno stile prevalentemente colloquiale, non particolarmente formale con frequenti interventi officiosi, pur compresi nelle prerogative dell'organo giudicante.

Ma va anche osservato che dall'ascolto delle registrazioni, risentite in camera di consiglio, si coglie in generale un tono frequentemente assertivo, la proposizione di domande retoriche e in generale un atteggiamento partecipativo, suscettibile già di recare vulnus alla apparenza di imparzialità e di terzietà del giudicante, aspetti questi rilevabili in abbondanza dai comportamenti denunciati nella citata memoria 11/6/14, legittimamente integrativa delle allegazioni difensive.

Su tale base si inseriscono le espressioni che rappresentano l'oggetto della specifica, denunciata anticipazione di giudizio.

Scendendo all'esame delle singole denunce di ricusazione va rilevato quanto segue:

Nel caso della ricusazione del 6 giugno del 2014, le frasi dalle quali il dichiarante evince le manifestazioni di convincimento, attengono alle contestazioni dibattimentali rivolte dal presidente in sede di esame diretto dell'imputato Bacci, alle cui affermazioni vengono contrapposte le dichiarazioni rese da uno dei testi dell'accusa, anticolarità che tuttavia non rivestiva la qualità né di parte offesa né di parte civile. I fatti oggetto di contestazione si riferiscono a vicende di rilievo penale che il teste affermava nel corso della deposizione essere stati commessi ai suoi danni da parte del Fiesoli ed altri, ma che tuttavia non rientravano nella imputazione elevata nel processo. Questa particolarità era stata oggetto di plurime contestazioni sollevate proprio dalla difesa Fiesoli che si opponeva a che fosse dato ingresso alla deposizione su circostanze non comprese nel capo d'accusa, ma che riguardavano, secondo i chiarimenti resi in udienza dal P.M., un separato procedimento penale (v. contestazioni avv.to Polena avanzate all'udienza del 2 aprile del 2014, pag. 20 e segg., trascrizione del verbale fonoregistrato). Per la parte che qui interessa, tuttavia, il presidente risolveva la questione processuale disponendo darsi corso comunque all'esame del teste, fatte salve le iniziative del pubblico ministero con riferimento alle nuove dichiarazioni accusatorie, posto che il teste era stato indotto su tutto quanto aveva visto e sentito



nell'ambito della cooperativa agricola il Forteto. Il teste è stato così "recuperato" al processo in quanto le circostanze, pur non strettamente oggetto dell'imputazione, sono state valutate quali rilevanti sotto il profilo del riscontro rispetto a fatti, diversi, ma analoghi recati dall'accusa, secondo l'interpretazione adottata dal presidente del collegio nel respingere le specifiche opposizioni difensive, come si evince dal verbale d'udienza 2 aprile 2014 acquisito in atti: "Allora vi prego per l'ennesima volta di non aprire dei dibattiti. Cioè io ho dato una risposta per cui si regolerà il pubblico ministero in base alle risposte che ci dirà legittimamente rispetto a domande del tutto legittime e che rientrano completamente nei capi di imputazione. Deciderà il pubblico ministero che cosa fare rispetto a un procedimento diverso, rispetto a nuove contestazioni. Lo deciderà il pubblico ministero questo punto, non c'è nessun divieto rispetto alle indicazioni contenute nella lista testimoniale. Prego pubblico ministero"; e ancora a seguito di una successiva opposizione: "Io ho già respinto e ho già anche spiegato perché. Cioè questo teste è stato indicato per raccontare tutto quanto gli è successo nel periodo in cui è stato al Forteto. Non è stato indicato su quello che succedeva nelle prime due settimane poi non... Allora noi lo sentiamo su questa descrizione che contenuta nella lista testimoniale. Quindi non vedo davvero quale sia la preclusione. Se rispetto a queste dichiarazioni ci sono dei fatti costituenti reato, che sono oggetto di diverso procedimento penale o sono dei fatti addirittura nuovi deciderà il pubblico ministero cosa vuole fare. Se vuole fare delle contestazioni suppletive, se... Cioè lo decide il pubblico ministero, punto".

In conclusione la apparente estraneità delle dichiarazioni del teste Grassi al thema decidendum viene meno per effetto delle risposte del presidente alle eccezioni difensive che ne recuperano, per contro, la pertinenza ed il carattere indebito quanto al loro contenuto in correlazione all'oggetto delle imputazioni.

Venendo all'analisi specifica del contenuto della doglianza, se anche si volesse concordare con la Procura generale che la frase "E io non credo che questo se lo sia inventato", fosse riferita unicamente alla locuzione ricordata dal teste Generale "chicchirichi o coccodè" riferita a un'espressione che sarebbe stata tipica del Fiesoli nell'affermare che fino a 15 anni non vi era certezza circa l'orientamento sessuale, non per questo se ne potrebbe escludere il significato anticipatore del giudizio: si tratta invero di un'espressione quasi gergale fortemente caratterizzata per l'appartenenza ad occasioni e contesti maltrattanti, nell'ambito dei cosiddetti "chiarimenti" ricompresi nel capo d'imputazione quali modalità tipiche della condotta.

Analogamente nel prosieguo dell'esame, improntato alla colloquialità, il presidente si abbandona ad ulteriori affermazioni di impatto sul thema probandum soffermandosi sulla condizione di disperazione del teste Game, quale ragione ostativa alla ipotesi di falsità delle sue dichiarazioni. In sostanza, nel contesto del discorso, la condizione personale del teste viene assunta non come situazione di fatto, quanto valutata quale disastroso esito della sua esperienza di convivenza al Forteto, e quindi espressione della realizzazione degli effetti delle condotte oggetto dell'imputazione, cioè di isolamento dal contesto della famiglia d'origine e della compromissione della capacità di mantenimento di equilibrati rapporti interpersonali, soprattutto dei rapporti con l'altro sesso.

E non può farsi a meno di sottolineare, a questo punto, che il tono è incalzante ed assertivo e che le contestazioni non sono espresse in forma dubitativa ma esprimono una decisa presa di posizione proprio sui punti qualificanti della contestazione. E non si tratta di una battuta, per quanto inopportuna, ma dell'adozione reiterata di un punto di vista convintamente conformato a esiti probatori ancora parziali. Il presidente, cioè, non si limita a contestare all'imputato ciò che ha riferito il teste, ma si esprime nettamente per la veridicità delle affermazioni, prima ancora di



aver assunto le prove a discarico e soprattutto prematuramente in sede impropria, senza necess alcuna rispetto all'ambito funzionale dell'adempimento istruttorio in corso.

Non vi è dubbio perciò che vi sia stata indebita anticipazione prima della sentenza ed al di fur di ogni necessità funzionale, di convincimento sulla prova di fatti, occorsi al teste Generale di cui riflessi sono, come evidenziato dallo stesso presidente, probatoriamente apprezzabili quelli oggetto del giudizio in quanto del tutto analoghi e sovrapponibili.

Ancora più incisivo il secondo profilo di ricusazione, intervenuto temporalmente quando già e sub iudice la prima istanza.

L'occasione processuale è la medesima -esame dell'imputato- ma stavolta le affermazionanticipatorie del giudizio sono state formulate nell'ambito di contestazioni rivolte all'imputa Territa prevalentemente da dichiarazioni di diverso segno rese da altri coimputati. I doglianze del ricusante, risultano, anche in questo caso fondate.

Nell'ambito del già segnalato stile colloquiale, il presidente inoltre si sofferma e si diffonde senz alcuna funzionale necessità rispetto allo scopo dell'atto, sulle contrarie affermazioni rese da altimputati rispetto al presunto divieto di rapporti eterosessuali imposti dai vertici del Forteto.

Il tono di voce e l'incedere delle domande rafforzano ancor di più l'inequivoco contenuto delle espressioni adoperate, rendendo palese che il presidente si è già formato un'opinione non favorevole agli imputati. Ed invero, procedendo per asserzioni e formulando domande retoriche i presidente, nell'esaminare la predetta imputata, propone in sequenza una serie di considerazion che si contrappongono alle difese da lei opposte, dimostrando chiara propensione verso la ricostruzione accusatoria e scetticismo ed incredulità rispetto alla versione sostenuta dall'imputata che rivendicava l'autonomia delle proprie scelte in materia sessuale. Non si pud infatti che convenire con il ricusante circa il senso di talune delle espressioni adottate insuscettibili di alternativi significati, quali: "Per la Bocchino e suo marito l'hanno deciso altri che non si doveva fare....." e ancora "Che sia stata la delle Vallationo di Fiesoli ch! E' stato qualcun altro ad imporgli... eh, l'assenza di rapporti".

Il tono incalzante e a tratti insofferente, con scoppi e sovrapposizione della sua voce, con il quale il presidente contrappone come veridico il vissuto riferito da altre fonti dichiarative in ordine alla imposizione da parte dei vertici del Forteto alla astensione dai rapporti sessuali, culmina poi nella esplicita manifestazione di convincimento recata dalla frase formulata in forma di domanda retorica: "Ma che posto è quello ... dove si impone la rinuncia alla sessualità... me lo spieghi", o prosegue nella ironica considerazione di inverosimiglianza della tesi della Tempestini che negava di essersi accorta che la Cara non parlava da diciotto anni con il marito, chiosata dalla espressione finale:" Ma guarda un po!".

Dall'analisi che precede si deve concludere quindi per la fondatezza delle istanze di ricusazione proposte in quanto le ripetute esternazioni, prive di ogni nesso funzionale, necessitato rispetto all'incombente dibattimentale in corso, rappresentano reiterate manifestazioni di indebite anticipazioni di convincimento sui temi dell'accusa, riservati unicamente alla decisione finale.

Non essendovi ragioni ostative, conservano efficacia ex art. 42, secondo comma c.p.p., tutti glatti istruttori dibattimentali ad eccezione dell'esame degli imputati secondo comma c.p.p., tutti glatti istruttori dibattimentali ad eccezione dell'esame degli imputati



P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, visti gli artt. 37 e segg., 127 c.p.p., respinta ogni diversa conclusione, accoglie le istanze di ricusazione, come sopra riunite, nei confronti del presidente del Gollegio, Dr. Marco Bouchard, che non potrà più compiere alcun atto del procedimento, e dichiara inefficaci gli atti relativi all'esame degli imputati Bacci e Tempestini.

Marco Bouchard, sulla base della vigente normativa tabellare dell'ufficio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al giudice ricusato e al pubblico ministero, nonché per la notifica alle parti private.

Firenze, 23/7/1/4

Il Consigliere rel.

(Maria Cannizzaro)

Il Presidente

(Fabio Massimo Drago)

Depositata in Cancelleria II.23:7:2014

Il Canaelliere

Don Fernande Cayalla

Per C. 24 LCAN Tila Peri

TRIBUNALE DI FIRENZE

2 4 LUG 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA